

orig

53

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Interventi per il potenziamento della medicina sportiva.

LEGGE REGIONALE

"Interventi per il potenziamento della medicina sportiva".

Il Consiglio Regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

Sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria la Giunta Regionale è autorizzata a concedere, sentito il parere della Prima Commissione Consiliare Permanente, contributi al Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico Sportiva Italiana sulla spesa per la gestione dei centri e degli ambulatori di medici na dello sport sulla base di un piano finanziario presentato dal predetto Consiglio entro il 15 del mese di settembre di ciascun anno per l'anno successivo.

Art. 2

Contributi di particolare entità potranno essere concessi per le previsioni di spesa inerenti l'acquisto, il rinnovo e l'ammodernamento delle attrezzature sanitarie necessarie per l'adeguato espletamento delle attività di tutela sanitaria dello sport nella Regione.

Art. 3

I contributi della Regione hanno lo scopo di attuare una migliore tutela sanitaria delle attività sportive, consentendo al Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico Spor

tiva Italiana di perseguire i propri fini istituzionali e curare in particolare:

- a) l'educazione sanitaria della popolazione in materia di tutela sanitaria delle attività sportive;
- b) il controllo sanitario periodico dei bambini avviati o da avviare ai centri di addestramento allo sport;
- c) il controllo sanitario dei gruppi scolastici sportivi o in fase di preparazione o avviamento allo sport;
- d) il controllo sanitario dei gruppi appartenenti ad associazioni sportive anche non riconosciute;
- e) la riabilitazione funzionale di atleti alla ripresa dell'attività sportiva.

Art. 4

I contributi previsti dall'art. 1 saranno erogati in due rate entro il mese di giugno e dicembre di ciascun anno.

I contributi previsti dall'art. 2 potranno essere erogati allo acquisto delle attrezzature, previo controllo degli organi tecnici regionali.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico Sportiva Italiana presenterà alla Giunta Regionale il Conto Consuntivo relativo alla gestione dell'anno precedente.

Art. 5

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico Sportiva curerà, mediante opportuna utilizzazione dei contributi previsti dal precedente art. 2, che ogni provincia della Regione venga dotata di un centro di medicina dello sport mediante il potenziamento e la trasformazione degli ambulatori esistenti in centri classificati secondo i regolamenti della F.M.S.I.

Art. 6

Il piano finanziario annuo di cui all'art. 1 della presente legge deve essere accompagnato da una relazione illustrativa del

programma di interventi e di attività del Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico Sportiva Italiana riferita allo anno medesimo.

Art. 7

La spesa prevista dalla presente legge, calcolata in lire cento milioni per l'anno 1973, farà carico al capitolo 137/bis "interventi per il potenziamento della medicina sportiva" del bilancio regionale, che viene istituito con la presente legge ed il cui importo viene prelevato dal capitolo 230 "fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali".

Per gli anni successivi si provvederà mediante appositi stanziamenti nei bilanci dei relativi esercizi finanziari, tenendo conto del piano finanziario di cui all'art. 1.

Art. 8

(norma transitoria)

Per l'anno 1973 il termine previsto dall'art. 1 della presente legge è differito al 30° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge e l'erogazione dei contributi sulla spesa per la gestione potrà essere effettuata in unica soluzione entro il mese di dicembre.

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Art. 10

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

SIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera- Ventura

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA - B A R I


N.2557/20802

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art.127,1° comma,
della Costituzione della repubblica Italiana.

Bari, 16 giugno 1973

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(Di Caprio)



CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 15 maggio 1973 ed
è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL VICE PRESIDENTE

Augelli

Consiglio Regionale della Puglia



18 MAG. 1973

F. G. L.
(Dell. Proc. Pasquale Donvito)